



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Umbria

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI
REINDUSTRIALIZZAZIONE DELLE AREE COINVOLTE DALLA CRISI
DEL GRUPPO ANTONIO MERLONI**

ATTO INTEGRATIVO

TRA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGIONE MARCHE
REGIONE UMBRIA

ROMA 18 OTTOBRE 2012

PREMESSO

Nel corso degli anni 2007 e 2008 una prolungata crisi produttiva e di mercato ha coinvolto il Gruppo delle aziende facenti capo alla Antonio Merloni s.p.a., di qui in poi Gruppo Antonio Merloni;

Il Gruppo Antonio Merloni, che ha impiegato circa 3000 persone e si è articolato in diverse società, ha svolto la sua attività in diversi settori produttivi facenti perno sulla produzione del cosiddetto "bianco" ed i suoi stabilimenti produttivi italiani sono localizzati nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche ed Umbria;


La crisi che ha coinvolto il Gruppo Antonio Merloni ha assunto peculiari ed emblematici caratteri di gravità nel quadro delle crisi industriali nazionali, in quanto riguarda un settore di assoluta rilevanza del sistema italiano con ripercussioni sull'economia di più regioni ad elevata specializzazione manifatturiera;

Nel territorio dei comuni umbro-marchigiani ricompresi nell'Accordo di Programma Merloni si sono determinate nel corso degli anni le condizioni per lo sviluppo di un articolato sistema dell'indotto del Gruppo Antonio Merloni che, al manifestarsi della crisi della azienda, ha subito pesanti ripercussioni sui livelli di attività con un grave impatto sulla tenuta dell'occupazione;

In seguito alla ammissione della Antonio Merloni s.p.a. alla Procedura di Amministrazione straordinaria (di qui in poi Procedura) prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 23.12.2003, n. 347 e all'attrazione alla procedura madre delle società controllate Antonio Merloni Cylinders & Tanks s.r.l., Tecnogas s.p.a. ed Elmarc s.p.a., i Commissari hanno presentato al Ministero un programma avente per oggetto la cessione dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Antonio Merloni, ai sensi della lettera a), comma 2, dell'articolo 27 del D.lg. 8 luglio 1999, n. 270;

In questo contesto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 99 del 2009, Legge Sviluppo, in data 19 Marzo 2010, le parti hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area interessata definendo coerentemente le risorse nazionali, comunitarie e regionali a disposizione e determinando le nuove aree di intervento dello strumento agevolativo della legge 181 del 1989;

Il programma complessivo di intervento è stato approvato con decreto ministeriale registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010 al n. Reg. 3 Foglio 312;



CONSIDERATO

Con la cessione da parte della Procedura prima della Tecnogas s.p.a. e successivamente del perimetro aziendale del Gruppo Antonio Merloni alla J&P Industries s.p.a, avvenuta quest'ultima con atto stipulato in data 27 dicembre 2011, sono stati ricollocati complessivamente 1500 dipendenti del gruppo e trasferite in via operativa quattro società, consentendo di raggiungere un risultato che attenua l'impatto di una crisi dalle proporzioni rilevanti per le caratteristiche economiche dell'area in cui si è manifestata.

La cessione da parte della Amministrazione straordinaria del Gruppo Antonio Merloni dei complessi industriali Umbro Marchigiani dell'azienda rende opportuna una rivisitazione dell'intervento oggetto dell'accordo di programma, attraverso una diversa articolazione degli assi e delle risorse che tenga conto delle mutate condizioni riferibili ai seguenti principali fattori:

- la cessione della Tecnogas s.p.a., oggi Tecno s.p.a., ha determinato il venire meno dell'interesse da parte della Regione Emilia Romagna, come comunicato con nota del 9 ottobre 2012, prot. 235831;
- la cessione in continuità aziendale dei complessi produttivi di Umbria e Marche alla società J&P Industries s.p.a. la quale ha acquisito la proprietà di tutti gli stabilimenti della Merloni, salvo il diritto di opzione alla vendita od alla locazione a quota parte dello stabilimento di Gaifana concesso dalla società J&P Industries s.p.a. a favore di soggetti agevolati, ai sensi della normativa vigente, dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa;
- la rilevante presenza di lavoratori rimasti in carico all'azienda in Amministrazione Straordinaria che ad oggi si stimano in circa 1.500 unità;
- la necessità di promuovere investimenti produttivi finalizzati alla rioccupazione di tali lavoratori con la reindustrializzazione dell'area nel suo insieme, nel quadro dell'attuale contesto di difficoltà economica;

La rimodulazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- riassorbire il maggior numero possibile di personale diretto attualmente in CIGS;
- favorire la piena utilizzazione degli stabilimenti produttivi della Antonio Merloni, con particolare riferimento alla quota parte dello stabilimento di Gaifana, oggetto del diritto di opzione alla vendita od alla locazione concesso dalla società J&P Industries s.p.a..

- sostenere il rilancio delle PMI dell'indotto;

VISTI

l'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

gli articoli 5, 6 ed 8 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, articolo 2, comma 2, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIPI in ordine alla determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo speciale per la reindustrializzazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;



l'articolo 11, commi 8 e 9, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che ha stabilito che, al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2010;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano quanto segue:

Articolo 1

La disciplina e l'attuazione del programma complessivo di interventi che contiene le misure, le modalità e le risorse delle iniziative per la reindustrializzazione delle aree industriali interessate dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni in A.S., oggetto dell'accordo di programma siglato il 19 marzo 2010, è modificato come nella tabella allegata alla lettera A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



Articolo 2

L'attuazione dei due Assi nei quali si articola il presente Accordo di rimodulazione è effettuata secondo le linee indicate nel Progetto di Riconversione e Riqualficazione Industriale (PRRI) della A. Merloni in A.S., predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, il cui testo viene allegato al presente atto (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale.

Viene confermata la delimitazione geografica dell'area di crisi industriale complessa individuata nell'Accordo stipulato il 19 marzo 2010, che i firmatari concordano nel ritenere conforme nei principi e nelle forme a quanto disposto dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 3

Il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione è stabilito in ventiquattro mesi oltre la scadenza stabilita dall'Accordo di programma del 19 marzo 2010.

Il termine suddetto potrà essere oggetto di proroga per il completamento delle iniziative avviate.

Articolo 4

Gli effetti del presente Accordo di programma di rimodulazione si producono a seguito della verifica delle seguenti condizioni:

- positivo controllo di legittimità del presente Accordo ad opera della Corte dei Conti;
- approvazione del piano finanziario contenuto nel Programma di reindustrializzazione da parte dei competenti Organi regionali in ragione degli impegni assunti dalle Regioni firmatarie per l'attuazione delle linee programmatiche del Programma di

